

DELIBERAZIONE 23 GIUGNO 2020
227/2020/A

APPROVAZIONE DI UNO SCHEMA DI ACCORDO QUADRO TRA L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (AUTORITÀ) E LA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA) IN MATERIA DI ULTERIORI ATTIVITÀ RICHIESTE A CSEA DALL'AUTORITÀ, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 5, LETTERA E), DELLO STATUTO DELLA CSEA

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1116^a riunione del 23 giugno 2020

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all’accesso ai documenti amministrativi” (di seguito legge 241/1990) e in particolare l’art. 15;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i., recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” e s.m.i. (di seguito legge 481/1995);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 - convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” (di seguito DL 201/2011) e in particolare l’art. 21, comma 19;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (di seguito legge 208/2015) e in particolare l’art. 1, comma 670;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” (di seguito legge 221/2015) e in particolare l’articolo 58;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito legge 205/2017) e in particolare l’articolo 1, comma 520;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2019 recante “Individuazione degli interventi prioritari e dei criteri di utilizzo del Fondo di garanzia delle opere idriche” (di seguito DPCM 30 maggio 2019);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019 recante “Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione acquedotti” (di seguito DPCM 1 agosto 2019);

- il vigente Statuto della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito CSEA o Cassa) approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'1 giugno 2016;
- il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito Autorità);
- il vigente Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell'Autorità e in particolare l'art. 19;
- l'allegato schema di "Accordo quadro tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e la Cassa per i servizi energetici e ambientali, in materia di ulteriori attività richieste a CSEA dall'Autorità, ai sensi dell'art. 1, comma 5, lettera e), dello Statuto della Cassa" (Allegato A).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 15, comma 1 della legge 241/1990 prevede che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune".
- l'Autorità è un'autorità indipendente istituita con la legge 481/95, con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell'energia elettrica, del gas, del teleriscaldamento e teleraffrescamento, dei servizi idrici e del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- la CSEA, a norma dell'art. 1, comma 670, della 208/2015 è ente pubblico economico, operante con autonomia organizzativa, tecnica e gestionale e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Autorità
- lo Statuto della CSEA prevede, in particolare:
 - all'art. 1, comma 5, che "la Cassa, nel rispetto delle competenze e delle attività affidate agli altri soggetti istituzionali del settore energetico, svolge tutte le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge e dalle delibere dell'Autorità nell'ambito delle attività funzionali agli interessi generali da essa curati, a favore degli operatori nei settori dell'energia elettrica, del gas, del sistema idrico e dell'ambiente, offrendo anche servizi di tipo amministrativo, finanziario ed informatico. In particolare, la Cassa, a normativa vigente, svolge nei settori dell'energia elettrica, del gas, del sistema idrico ed ambientale:
 - a. attività di accertamento, verificando la correttezza formale e di merito delle dichiarazioni trasmesse dagli operatori dei settori regolati ed esercitando i necessari poteri di controllo, anche tramite lo svolgimento di ispezioni;
 - b. attività di esazione delle componenti tariffarie e degli oneri di sistema;
 - c. attività istruttorie per la determinazione dei corrispettivi da erogare in esecuzione dei meccanismi regolatori;
 - d. attività di erogazione di somme dovute a vario titolo;

- e. ulteriori attività rispetto a quelle riconducibili agli scopi statutari, eventualmente richieste dall’Autorità alla CSEA, quale soggetto ordinamentale funzionale ai poteri ed alle attività dell’Autorità stessa”;
- all’art. 1, comma 6, che “a norma dell’art. 2, comma 22, della legge 14 novembre 1995, n. 481, la CSEA conclude con l’Autorità gli accordi di cui all’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; tali accordi possono disciplinare anche l’oggetto, le forme e i modi con i quali l’Autorità stessa si avvale della CSEA per lo svolgimento delle ulteriori attività di cui alla lettera e) del precedente comma 5”.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l’Autorità ha visto ampliarsi le proprie competenze, da ultimo estese anche ai settori ambientali e idrici, attraverso una serie di interventi normativi, tra i quali:
 - l’articolo 21, comma 19, del DL 201/2011, secondo il quale “sono trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
 - l’articolo 1, comma 520, della legge 205/2017, secondo il quale “L’Autorità (...) avvalendosi anche della Cassa per i servizi energetici e ambientali, monitora l’andamento dell’attuazione degli interventi [ricompresi nella sezione «acquedotti» del Piano nazionale di cui di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 205/2017] e sostiene gli enti di governo dell’ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi della sezione «acquedotti» per eventuali criticità nella programmazione e nella realizzazione degli interventi. (...)”;
- dai suddetti interventi normativi di ampliamento delle competenze, sono discese nuove funzioni per la CSEA, in base a:
 - l’articolo 1, comma 3, del DPCM 1 agosto 2019 che identifica nella CSEA il soggetto a cui possono essere accreditate (sulla base dell’elenco degli interventi necessari e urgenti individuati dall’Autorità, con Relazione 20 giugno 2019 252/2019/I/IDR, ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del citato Piano nazionale), le risorse stanziare per la copertura del costo degli interventi e delle progettazioni in parola, con la procedura di cui all’art. 34, comma 2-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
 - l’articolo 58 della legge 221/2015, secondo il quale “A decorrere dall’anno 2016 è istituito presso la [CSEA], (...), un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un’adeguata tutela della risorsa idrica e dell’ambiente secondo le prescrizioni dell’Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe”;
 - il DPCM 30 maggio 2019, secondo il quale l’Autorità si avvale anche della CSEA per il controllo sullo sviluppo degli interventi e che quest’ultima gestisce il Fondo di garanzia delle opere idriche, definisce le modalità

operative in coerenza con quelle individuate dall’Autorità e provvede, altresì, al monitoraggio degli interventi del Fondo e del rispetto delle condizioni e dei termini della garanzia assegnata.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ulteriori interventi normativi estendono o potranno estendere gli ambiti di intervento dell’Autorità prevedendo che questa si possa avvalere della Cassa per casi che non rientrano già nell’articolo 1, comma 5, lettere a, b, c, d dello Statuto di CSEA;
- l’Autorità e la CSEA concordano sull’esigenza di definire, ai fini dell’individuazione e gestione delle “ulteriori attività” di cui all’art. 1, comma 5, lettera e), dello Statuto della Cassa, un accordo quadro ai sensi dell’art. 15 della

RITENUTO CHE:

- la collaborazione tra l’Autorità e la CSEA possa utilmente svolgersi nei termini generali di cui all’allegato schema di accordo di quadro (*Allegato A*)

DELIBERA

1. di avviare, sulla base dello schema di accordo quadro allegato alla presente deliberazione (*Allegato A*), una collaborazione con la CSEA in materia di ulteriori attività richieste a CSEA dall’Autorità ai sensi dell’art. 1, comma 5, lettera e), dello Statuto della Cassa;
2. di conferire mandato al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse per la sottoscrizione dell’accordo quadro con la CSEA e per le azioni amministrative a seguire;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

23 giugno 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini